

STATUTO DELLA " FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA – ONLUS"

Art. 1

Su iniziativa di Di Bella Giuseppe, Rivi Arnoldo, Giovannini Giovanni, Priola Nunziata, Ferrari Amorotti Anna Vittoria, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Giuseppe Di Bella - ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". La fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, individuata in breve in "FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA - ONLUS". L'Ente annette a se stesso la natura giuridico/formale di "Fondazione" ai sensi degli artt 14 e segg. del Codice Civile, fornita della personalità giuridica di cui all'art. 12 Codice Civile e tenuto conto del DPR 10.2.2000 n°361, personalità per la cui concessione il Presidente attuale si impegna a svolgere le formalità necessarie. L'Ente inoltre intende fruire della qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4.12.1997 n°460, a cui conforma il presente statuto e la propria futura attività istituzionale, mentre il Presidente attuale si impegna a svolgere le formalità necessarie per l'acquisirla ed a vigilare per un costante sostanziale adeguamento dell'Ente alla stesso. La FONDAZIONE ha sede in Novellara (RE), Via Santa Maria n.3. La Fondazione potrà istituire, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali di cui all'oggetto, sedi secondarie e filiali.

Art. 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha lo scopo di sostenere, favorire, promuovere lo studio e la ricerca medico scientifica, con particolare riguardo alle neoplasie e patologie degenerative. Si propone di promuovere ed incoraggiare iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. E' scopo della Fondazione collaborare con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. La Fondazione si propone di promuovere la divulgazione dei risultati di tale attività sia sotto il profilo teorico che sotto quello delle sue applicazioni terapeutiche, al solo fine del progresso della scienza e del bene dell'umanità. Tali risultati saranno diffusi su siti medici internazionali e pubblicati su riviste medico-scientifiche. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio di fondazioni, enti di ricerca, istituti o università che abbiano tale finalità, il tutto ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 11, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività ausiliarie, comunque occasionali, a quelle istituzionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge.

Art. 3

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione stessa del quale il presente statuto è parte integrante. Il PATRIMONIO dell'Ente è costituito inizialmente dalla dotazione ad esso fatta - a titolo specifico ed esclusivo di LIBERALITA' alla nascente ONLUS - dagli attuali Fondatori come specificati nell'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è atto integrante e negli importi ivi risultanti da ciascuno di essi versati con tale intenzione, dotazione che l'Ente riceve contestualmente all'atto costitutivo, che ammonta a euro 5.319,51 (euro cinquemilatrecentodiciannove/cinquantuno centesimi), importo giacente sull'apposito c/c bancario (specificato nell'atto costitutivo medesimo) e che proviene dai Fondatori mediante versamento liberale da parte loro. Il Patrimonio è predisposto esclusivamente a garanzia dei terzi e pertanto è intangibile ad altri fini ed usi. La consistenza - di cui sopra - nella valutazione dei fondatori viene ritenuta congrua nella considerazione che proviene solo dalla spontanea liberalità degli stessi

Fondatori che si privano - per far nascere l'Ente e le sue alte finalità - di loro risorse di lavoro e che inizialmente le attività scientifiche e di funzionamento saranno a carico personale e gratuito degli stessi Fondatori. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. Il patrimonio è costituito, inoltre, da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa..

Art.4

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali attingendo al suo patrimonio. In particolare, la Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;
- 2) con contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- 3) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività ausiliarie e a quelle istituzionali, purché occasionali;

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lett. d), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Il Consiglio di Amministrazione cura che i proventi ed i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- La Commissione scientifica;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario Generale.

Art. 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d) comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) promuovere l'attività della Fondazione;
- b) nominare i membri componenti il comitato esecutivo;
- c) deliberare su tutti gli affari che siano sottoposti dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

- d) provvedere all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione;
- e) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- f) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali ed internazionali;
- g) provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori sede;
- h) deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato esecutivo in aggiunta a quelli già loro spettanti;
- i) deliberare possibili modifiche dello Statuto, ed eventuali regolamenti interni;
- l) provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio stesso e del Comitato in caso di dimissioni, permanente impedimento, decesso;
- m) approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro. L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 9

Il Comitato esecutivo è composto da cinque membri, oltre il Presidente ed il Segretario. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno cinque volte l'anno e tutte le volte che il consiglio di amministrazione o almeno due membri del Comitato stesso ne ravvisano la necessità. E' investito di poteri inerenti l'amministrazione del patrimonio della Fondazione. Il Comitato esecutivo, seguendo le direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali di bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Art. 10

Il Presidente - o in sua vece il Vicepresidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Inoltre in sua assenza o per sua delegazione il Vicepresidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti quando occorra per gli affari che vengono deliberati nelle rispettive adunanze;
- compie atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri: La convocazione, o l'avviso scritto inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di celebrazione, deve portare l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con telegramma, telefax od in altra forma idonea ad un sollecito invio ed a consentire una sicura prova della avvenuta trasmissione.

Art. 12

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

E' prevista la creazione di una Commissione scientifica composta da almeno cinque rappresentanti delle diverse discipline scientifiche, nominati dal Consiglio di amministrazione. La Commissione viene consultata periodicamente, circa l'attività scientifica della Fondazione, dal Presidente, dal Segretario generale per fissare, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, i programmi di lavoro, le iniziative e le manifestazioni di interesse didattico, culturale e scientifico. .

Art. 15

Il Segretario generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla direzione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, controllando l'attività di tutti gli enti studiosi, ricercatori e collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;
- alla gestione dei programmi di attività della Fondazione; ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 16

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 17

La Fondazione non può contrarre prestiti o assumere debiti con istituti di credito pubblici o privati, o di qualsiasi altra fonte.

Art. 18

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione, dei membri della Commissione Scientifica, del Comitato esecutivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 19

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo. Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro.

Art. 20

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni

liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del presente statuto.

Art. 21

Libri Sociali La Fondazione dovrà compilare i seguenti libri:

- libro dei benefattori, nel quale verranno iscritti i nomi di tutti i benefattori;
- libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei Verbali del Comitato Esecutivo, se istituito;
- libro dei Verbali della Commissione scientifica, se istituita;
- libro giornale;
- libro inventari.

Art. 22

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- (a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto ai suoi scopi;
- (b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, i quali nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.